



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 271

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CANONE PER GLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

presentata il 8 marzo 2022 dai Consiglieri Centenaro, Cecchetto, Favero, Finco e Dolfin

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- in sede di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 ad opera della legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato aggiunto il comma 831-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020);
- questa modifica ha introdotto nell'ordinamento la previsione di un nuovo canone forfettario di 800 euro l'anno in capo agli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio, localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio disponibile dell'ente;
- l'intervento legislativo in esame opera per le occupazioni poste in essere da quelle infrastrutture escluse dalla disciplina di cui all'articolo 1 comma 831, ovvero sia le occupazioni di suolo realizzate da cavi e condutture;

CONSIDERATO che la disciplina, così come modificata dal comma 831-bis sostituisce di fatto in questo particolare ambito, l'applicazione del cosiddetto "canone unico". Imposta introdotta anch'essa nella legge di bilancio 2020 e che a sua volta limita l'operatività della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), con l'intento tuttavia di assicurare in ogni caso agli enti locali un gettito almeno pari a quello solitamente conseguito;

PRESO ATTO CHE:

- il legislatore ha predisposto categoricamente un esplicito divieto alla modifica del canone forfettario di 800 euro, nonché l'impossibilità di applicare qualsiasi altro onere affine da parte del comune beneficiario dell'imposta, allo scopo di garantire uniformità di condizioni su tutto il territorio nazionale, vale a dire un'adeguata tutela della concorrenza e del mercato dei servizi;

- come ribadito a più riprese da molteplici pronunce della Corte costituzionale e da una nutrita giurisprudenza sul tema, oltrech  dal riparto di competenza Stato - Regioni sancito dall'articolo 117 della Costituzione,   fatto divieto per ciascun comune imporre nuovi tributi estranei a quelli previsti dal legislatore nazionale;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

- la normativa di risulta incide in modo significativo ed altrettanto negativo circa l'autonomia impositiva degli enti locali, in un ambito in cui i comuni erano soliti recuperare risorse preziose da imputare al bilancio comunale, necessarie per assicurare l'erogazione ed il funzionamento dei servizi utili alla cittadinanza;

- un siffatto intervento da parte del Parlamento ha inibito nella sua totalit  la potest  tributaria delle amministrazioni locali, in un settore rimesso da sempre alla libera regolamentazione degli enti territoriali, nel quale anche con l'introduzione del cosiddetto "canone unico", era lasciata intatta ai comuni la possibilit  di regolamentarne il settore;

- tale riforma porta inevitabilmente ad una sensibile riduzione del gettito delle entrate locali, determinando quindi una detassazione non pienamente giustificabile, soprattutto se commisurata ad una evidente disparit  di trattamento con l'installazione degli stessi impianti nei terreni privati;

APPURATO CHE:

- la previsione di un meccanismo di attribuzione di un canone fisso unico pari a 800 euro l'anno, impedisce di modulare l'imposta a seconda delle esigenze e delle specificit  del territorio in cui sono installate le apparecchiature. Detto altrimenti, un'acclarata limitazione del potere legittimamente esercitato da ogni comune, di compensare, all'occorrenza con una adeguata tassazione, lo sfruttamento del suolo sia dei centri urbani sia di ogni altro territorio meritevole di particolare tutela;

- l'emendamento di modifica alla legge di bilancio 2020, con cui   stato introdotto il nuovo canone forfettario, non ha previsto al contempo alcuna specifica disposizione a carattere compensativo, conseguente alla diminuzione degli introiti delle amministrazioni locali;

- ad una riduzione sensibile degli oneri tributari in capo ai proprietari di tali infrastrutture, non   allo stesso modo seguita, almeno fino a questo momento, alcuna tangibile riduzione del costo di telefonia a carico dei cittadini;

APPURATO INFINE CHE:

- la disciplina di nuova applicazione   stata approvata dal Parlamento, in occasione della conversione di un decreto a carattere emergenziale riguardante la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- le novit  introdotte dal comma 831-bis dell'articolo 1, trovano effettiva applicazione solamente a decorrere dal 2022, in quanto la disciplina, la quale presuppone il pagamento del canone forfettario in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno,   entrata in vigore successivamente all'approvazione delle tariffe del cosiddetto "canone unico" da parte di ciascun comune;

tutto ci  premesso,

impegna la Giunta regionale

ad intervenire presso il Governo della Repubblica affin  siano adottate quanto prima, le necessarie disposizioni normative per compensare i comuni dalla sicura riduzione delle entrate, evitando quindi di incidere negativamente sulla programmazione di bilancio riguardante l'esercizio finanziario.